









aca ASSOCIAZIONE NAZIONALE
nCa CENTRI STORICO-ARTISTICI














**acs
nCa**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CENTRI STORICO-ARTISTICI
GUBBIO**

PARTE PRIMA
STATUTO

PARTE SECONDA
CARTA DI GUBBIO





STATUTO

TITOLO I

(Costituzione - Sede - Scopi)

Art. 1 - È costituita una Associazione senza fini di lucro per la salvaguardia e la valorizzazione culturale delle città e dei territori aventi interesse storico, artistico ed ambientale denominata: «Associazione Nazionale per i Centri Storico-Artistici - onlus» (in breve ANCSA - onlus). L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "onlus".

Art. 2 - Sede legale dell'Associazione è il Palazzo dei Consoli in Gubbio.

Art. 3 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone di svolgere, in particolare, le seguenti attività istituzionali:

- a) promuovere studi e ricerche, da condursi sul piano storico, estetico, urbanistico, tecnico, economico, finanziario e legislativo, per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione culturale delle città e dei territori di interesse storico, artistico ed ambientale; promuovere inoltre studi e ricerche sulla riqualificazione urbana, ambientale e territoriale, sulla riutilizzazione e gestione del patrimonio edilizio e storico, sulla conservazione e riqualificazione del paesaggio e del territorio storico;
- b) raccogliere e coordinare le risultanze degli studi e delle ricerche a tal fine compiuti dai Comuni, da altri Enti interessati, da docenti universitari e da studiosi ed esperti nelle discipline architettoniche ed urbanistiche;
- c) promuovere attorno a sé ed alle proprie iniziative - mediante la organizzazione di convegni e d'incontri sul piano internazionale, nazionale e su quello regionale e locale, la pubblicazione di atti e memorie, la diffusione di informazioni e notizie e l'uso di ogni opportuno

- mezzo di propaganda - la riunione di tutti gli Enti o persone aventi interesse a tale opera di valorizzazione culturale e salvaguardia;
- d) promuovere, particolarmente ad opera dei Comuni, interventi di recupero e valorizzazione culturale, anche a carattere sperimentale, in ambienti storici e cooperare alla loro attuazione prestando agli Enti o privati interessati opera di consulenza critica e di assistenza tecnica;
 - e) attuare direttamente tali interventi sui beni a carattere storico ed artistico acquisiti al proprio patrimonio;
 - f) promuovere tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che risulteranno utili per l'attuazione di detti interventi a carattere anche sperimentale e successivamente, sulla base delle esperienze così acquisite, provvedimenti a carattere generale di valorizzazione culturale e di salvaguardia;
 - g) promuovere la formazione di una rete europea di città e territori aventi eguale interesse storico, artistico e ambientale al fine di confrontare, coordinare e promuovere politiche di salvaguardia, recupero e valorizzazione culturale;
 - h) l'Associazione organizza e gestisce con cadenza triennale il "Premio Gubbio" al fine di dare adeguati riconoscimenti a piani, progetti, studi e ricerche e interventi, redatti ed attuati nell'ambito nazionale ed europeo;
 - i) promuovere e svolgere ogni altra attività ritenuta attinente ai fini sociali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

(Patrimonio e Gestione finanziaria)

Art. 4 - Il Patrimonio è costituito da:

- a) beni, immobili e mobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Art. 5 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati alla Assemblea dei soci per la definitiva approvazione. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, redatto secondo i criteri stabiliti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consuntivo approvato dal Direttivo viene trasmesso a tutti i soci per e-mail e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III (Soci)

Art. 6 - Sono Soci fondatori dell'Associazione i Comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia e Venezia, nonché Enti e persone componenti il Comitato Promotore del Convegno di Gubbio, i cui nomi sono elencati in allegato al presente Statuto.

Possono inoltre, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, convalidata dall'Assemblea, essere iscritti tra i Soci fondatori gli Enti e le per-

sone che si siano resi benemeriti per l'importanza del contributo culturale, morale, finanziario apportato per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 7 - Possono far parte dell'Associazione, quali Soci ordinari, le Regioni, le Province, i Comuni o altri Enti pubblici, nonché singole persone fisiche, studiosi ed esperti dei temi dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione, allo stesso titolo, Enti e Associazioni nazionali o locali aventi scopi statutari tali da consentire loro un'attiva collaborazione con l'Associazione Nazionale per i Centri Storico-artistici per il raggiungimento delle finalità che essa si prefigge.

Art. 8 - Le domande per l'ammissione alla Associazione in qualità di Soci ordinari devono essere compilate su apposito modulo che, per le persone fisiche, deve contenere anche notizie sulla attività professionale e di ricerca del richiedente.

Art. 9 - Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, variante secondo la categoria di appartenenza, la cui misura sarà fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intransmissibili e non sono soggette a rivalutazione.


Art. 10 - L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Sezione Regionale, se esistente.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione impegna gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata;
- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- nel caso di morosità superiore a tre anni, e dopo avviso ultimativo, il socio è dichiarato decaduto ad ogni effetto.



TITOLO IV (Organi dell'Associazione)

Art. 11 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

TITOLO V (Assemblea)


Art. 12 - L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. I Soci sono convocati almeno una volta l'anno in Assemblea ordinaria. Potrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria, qualora ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 - La convocazione - contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati - deve essere inviata ai soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo telegramma, telefax, e-mail, o equivalenti, ed affissa presso la sede dell'Associazione, o mediante pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali.

La seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso, purché ne sia ivi fatta esplicita menzione, anche ad un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Per l'approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina nel proprio seno, di volta in volta, un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, uno o più vice Presidenti, tre scrutatori e tre membri della Commissione per la verifica dei poteri.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di



voti e con la presenza della metà almeno dei Soci; in seconda convocazione essa si riunisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri due Soci.

Art. 15 - L'Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, approva il bilancio dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo, si esprime sullo stato finanziario dell'Associazione sulla base di un rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo e delibera su eventuali proposte di modificazione del presente Statuto.

Art. 16 - Le modificazioni al presente Statuto sono adottate dall'Assemblea con l'intervento di almeno la metà dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VI (Consiglio Direttivo)

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 8 membri scelti tra i rappresentanti dei Comuni;
- 8 scelti tra i Soci ordinari;
- dai Presidenti delle Sezioni Regionali.

Qualora durante il triennio si verificano vacanze per dimissioni od altra causa, i membri uscenti verranno sostituiti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, sottoponendo il provvedimento all'Assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

Art. 18 - Gli otto rappresentanti delle Regioni, Province e Comuni nel Consiglio Direttivo vengono eletti dalle Regioni, Province e Comuni Soci presenti in Assemblea; gli altri membri del Consiglio dai rimanenti Soci.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei Comuni, ed il Segretario-Tesoriere.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo approva i bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Segretario-Tesoriere e li invia per conoscenza a tutti i soci insieme al rendiconto dell'attività svolta e di quella programmata.

Pubblica relazioni, nomina impiegati e tecnici ed affida incarichi, determinando le relative retribuzioni. Approva i progetti, sanziona le pratiche amministrative occorrenti per la loro realizzazione ed il loro finanziamento ed ordina le spese necessarie. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno.

Art. 21 - Oltre che per determinazione del Presidente, il Consiglio Direttivo deve essere riunito ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sue adunanze e deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera o per e-mail contenente anche l'ordine del giorno.

Nei casi d'urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore, e la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma o telefax, e-mail o equivalenti.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico di supporto alla propria attività di elaborazione culturale, con ruolo consultivo, a numero aperto. Tale Comitato è coordinato da un socio nominato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII (Giunta Esecutiva)

Art. 23 - La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e nel proprio seno. È composta da sei membri e dura in carica fino a quando rimane in carica il Consiglio Direttivo di cui è espressione e sempre che ne goda la fiducia. Della Giunta Esecutiva fanno parte il Presidente, i Vice Presidenti, il Consigliere Tesoriere.

Qualora durante il triennio si verificino vacanze per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione ed i nuovi elet-

ti resteranno in carica fino alla scadenza dei membri che sono chiamati a sostituire. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, i membri della Giunta decadono dall'incarico.

Art. 24 - La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, con incarico di coordinatore responsabile, ed è convocata, oltre che per determinazione del Presidente, quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le modalità di convocazione si applicano le norme di cui all'art. 21.

Art. 25 - La Giunta Esecutiva attua i programmi approvati dal Consiglio Direttivo; coordina le attività delle Sezioni Regionali; promuove, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, l'attività organizzativa, operativa, scientifica; propone iniziative e programmi al Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

(Presidente e Vice Presidenti)

Art. 26 - Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Pubbliche Autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio; firma la corrispondenza e gli atti, compresi i mandati di pagamento che debbono essere contro-firmati dal Segretario-Tesoriere.

Nel caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, in mancanza di questo dal Consigliere Anziano, quello cioè eletto con il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale l'età. Il Presidente può inoltre, ove lo ritenga opportuno, delegare ad altri Consiglieri, oltre che ai Vice Presidenti, l'esercizio di specifiche funzioni ed attribuzioni come la firma della corrispondenza.

TITOLO IX

(Revisori dei Conti)

Art. 27 - I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti liberamente scelti anche tra i non Soci, sono eletti dalla Assemblea

per un triennio. Venendo a mancare per dimissioni od altra causa uno o più Revisori durante il triennio, l'Assemblea provvede alla sostituzione. I Revisori dei Conti presentano annualmente una relazione sul conto consuntivo, che viene quindi sottoposto al Consiglio Direttivo.

TITOLO X (Collegio dei Proviviri)

Art. 28 - L'Assemblea elegge un Collegio di Proviviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni.


Il Collegio dirime le controversie tra i Soci che interessino la vita dell'Associazione e propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti di radiazione e di deplorazione. L'elezione a Proviviro è incompatibile con ogni altra carica della Associazione.

Art. 29 - Il Collegio dei Proviviri decide con l'intervento di tutti i suoi membri su richiesta del Consiglio Direttivo e può procedere anche d'ufficio. La decisione deve essere motivata e comunicata agli interessati ed agli organi competenti dell'Associazione.

TITOLO XI (Sezioni Regionali ed Interregionali)

Art. 30 - Nelle Regioni ove l'Associazione abbia un minimo di 15 Soci di cui almeno un terzo costituito da Regioni, Province e Comuni, il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni Regionali dell'Associazione od anche, quando risulti necessario, interregionali per Regioni finitime con lo scopo di:

- decentrare a livello locale, nell'ambito degli indirizzi generali della Associazione, l'esame dei problemi che interessano le Regioni, le Province ed i Comuni;
- favorire ed incrementare adesioni alla attività associativa e rendere quindi, attraverso un reciproco scambio di esperienze, più proficui e permanenti i rapporti dell'Associazione con le Regioni le Province ed i Comuni, soggetti attivi dell'azione di conservazione, risanamento e valorizzazione culturale dei Centri storico-artistici, dando maggiore incisività all'azione svolta in sede centrale dall'Associazione.



Art. 31 - La Sezione Regionale, composta da tutti i Soci della Regione, o delle Regioni in caso di Sezioni interregionali, coopera con gli organi centrali dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi generali da questi stabiliti, al raggiungimento, in sede locale, degli scopi sociali, ne attua le deliberazioni e svolge azione di promozione e di divulgazione, deliberando gli interventi nei problemi di interesse regionale o locale. Per i problemi che investono interessi nazionali di più regioni e per questioni di ordine legislativo, la Sezione esprime pareri, voti e suggerimenti agli organi centrali dell'Associazione, cui spetta ogni decisione.

Art. 32 - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea Regionale o Interregionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale o Interregionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto attiene alla durata ed alle norme di funzionamento interno, le Sezioni Regionali o Interregionali si modellano, in quanto applicabili, su quelle stabilite dallo Statuto per gli Organi dell'Associazione.


Art. 33 - Il Consiglio Direttivo Regionale della Sezione, eletto dall'Assemblea Regionale tra i suoi Soci, è composto da sei membri, di cui almeno due scelti tra le Regioni, le Province ed i Comuni.


Art. 34 - I contributi annuali versati dai Soci persona sono devoluti alle Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali ed Interregionali potranno assumere autonome iniziative per finanziare la propria attività.

Art. 35 - Le Sezioni Regionali avranno un tesoriere responsabile delle loro risorse finanziarie, e sono tenute a dar conto al Consiglio Direttivo Nazionale dei pagamenti avvenuti da parte dei Soci.

Art. 36 - Quando ricorrano gravi motivi il Consiglio Direttivo dell'Associazione può procedere alla convocazione, entro breve termine, delle Assemblee Regionali per gli adempimenti di competenza.





TITOLO XII (Scioglimento)

Art. 37 - L'Assemblea potrà decidere l'eventuale scioglimento dell'Associazione e determinarne le modalità.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.


Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO XIII (Disposizioni Generali e Transitorie)

Art. 38 - Le cariche sociali non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 39 - Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle leggi civili ed amministrative vigenti.

NOTA: *L'Associazione, nel presente Statuto, è già stata qualificata "ONLUS". Si precisa peraltro che, alla data di stampa del presente testo (febbraio 2006), si è in attesa del riconoscimento formale da parte del competente Ministero.*





CARTA DI GUBBIO

Dichiarazione finale approvata all'unanimità a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio 17-18-19 settembre 1960):


Il successo del Convegno di Gubbio promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da parlamentari e studiosi, consente la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici.

Le relazioni degli 8 Comuni promotori, la presentazione nella mostra di alcuni studi, in parte preparatori ed in parte esecutivi, di operazioni di risanamento conservativo e l'adesione al Convegno di 50 Comuni dimostrano il crescente interesse che il tema sta suscitando presso le Amministrazioni locali e larghi strati di opinione pubblica.

L'estensione a scala nazionale del problema trattato è stata unanimemente riconosciuta, insieme alla necessità di un'urgente ricognizione e classificazione preliminare dei centri storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare. Si afferma la fondamentale e imprescindibile necessità di considerare tali operazioni come premessa allo stesso sviluppo della città moderna e quindi la necessità che esse facciano parte dei Piani Regolatori comunali, come una delle fasi essenziali nella programmazione della loro attuazione.

Si invoca una immediata disposizione di vincolo di salvaguardia, atto ad efficacemente sospendere qualsiasi intervento, anche di modesta entità, in tutti i centri storici, dotati o no di Piano Regolatore, prima che i relativi Piani di Risanamento Conservativo siano stati formulati e resi operanti.

Si riconosce la necessità di fissare per legge i caratteri e la procedura di formazione dei Piani di Risanamento Conservativo, come Speciali



Piani Particolareggiati di iniziativa comunale, soggetti ad efficace controllo a scala regionale e nazionale, con snella procedura di approvazione e di attuazione.

Detti piani fisseranno modalità e gradualità di tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sulle fronti e nell'interno degli edifici, e si attueranno esclusivamente mediante comparti, ciascuno dei quali rappresenti un'entità di insediamento e di intervento.

Rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni "diradamento" ed "isolamento" di edifici monumentali attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio i nuovi inserimenti nell'ambiente antico, si afferma che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in:

- a) consolidamento delle strutture essenziali degli edifici;
- b) eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose all'ambiente ed all'igiene;
- c) ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche, dotate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre destinazioni per attività economiche o pubbliche o per attrezzature di modesta entità compatibili con l'ambiente, conservando al tempo stesso vani ed elementi interni ai quali l'indagine storico-critica abbia attribuito un valore;
- d) restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino ed orto;
- e) istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione.

Si ravvisa la necessità che la valutazione storico-critica debba, per omogeneità di giudizi, essere affidata ad una commissione regionale ad alto livello e che la redazione dei Piani di Risanamento e dei comparti, da affidare ai tecnici qualificati, avvenga in stretta connessione con la commissione regionale e con i progettisti dei Piani Regolatori.

Si suggerisce che la pubblicazione dei Piani di Risanamento Conservativo si avvalga di una procedura particolare, in cui siano previste forme di pub-

blicità estesa, come ad esempio, la contemporanea esposizione in sede regionale oltre che locale, al fine di consentire osservazioni qualificate e l'esame delle osservazioni con l'intervento di particolari competenze.

Si afferma che nei progetti di risanamento una particolare cura deve essere posta nell'individuazione della struttura sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, sia garantito agli abitanti di ogni comparto il diritto di optare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe risanate, dopo un periodo di alloggio temporaneo, al quale dovranno provvedere gli Enti per la edilizia sovvenzionata; in particolare dovranno essere rispettati, per quanto possibile, i contratti di locazione, le licenze commerciali ed artigianali, ecc., preesistenti all'operazione di risanamento.

Per la pratica attuazione di tali principi, si invoca un urgente provvedimento di legge generale che, assorbendo i due disegni di legge del senatore Zanotti Bianco ed altri e dell'on. Vedovato, risolva in modo organico la complessa materia e stabilisca:

- 1) le modalità ed il finanziamento per il censimento dei centri storici;
- 2) la programmazione delle operazioni alla scala nazionale;
- 3) le modalità per la formazione dei Piani Esecutivi di Risanamento conservativo, secondo i principi enunciati, affidando ai Comuni la responsabilità delle operazioni per la loro realizzazione;
- 4) le procedure per la disponibilità dei locali durante le operazioni di risanamento, ivi comprese le modalità per la formazione dei consorzi obbligatori e per un rapido svolgimento delle pratiche di esproprio o prevedendo anche la sostituzione, da parte del Comune, di Enti o di cooperative, ai proprietari inadempienti o che ne facessero domanda;
- 5) l'entità e le modalità di finanziamento delle operazioni, preferenzialmente risolto con la concessione di mutui a basso interesse ai Comuni interessati con eventuale garanzia dello Stato e con facoltà del Comune di graduare il tasso di interesse proporzionalmente al grado di utile ricavato dell'operazione, con eventuale contributo a fondo perso nei casi di accertata e notevole diminuzione di valore dell'intero comparto;
- 6) le modalità per la perequazione dei valori economici delle singole proprietà all'interno di ogni comparto;




- 7) la possibilità agli Enti dell'edilizia sovvenzionata di partecipare alle operazioni di risanamento.

A conclusione dei propri lavori il Convegno riafferma la necessità che gli auspicati provvedimenti sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici improntati ai principi enunciati formino un unico corpo di norme legislative facente parte, a sua volta, come capitolo fondamentale, del Codice dell'Urbanistica, in corso di elaborazione.

Si auspica, infine, che gli studi ed i risultati di questo Convegno possano seguitare perfezionandosi ed a tal scopo si decide che il Comitato Promotore del Convegno si trasformi in Comitato permanente, cooptando le forze culturali e le Amministrazioni particolarmente interessate alla prosecuzione degli studi, e che sia dato modo di poter esemplificare al più presto, in concreto, alcune realizzazioni nei centri ove gli studi sono più maturi, realizzazioni che servano per la verifica dei principi enunciati e per la formulazione ed il perfezionamento della legge generale.

ELENCO DEI SOCI FONDATORI ESCLUSI I COMUNI:

- Ente Provinciale per il Turismo di Perugia
- Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Gubbio
- Istituto per le Case Popolari per la Provincia di Perugia
- Prof. Arch. Giovanni Astengo
- On. Vinicio Baldelli
- Ing. Mario Belardi
- Prof. Nicola Benedetti
- Prof. Arch. Eduardo Caracciolo
- Dr. Luigi Contenti
- Prof. Arch. Gisberto Martelli
- Avv. Vincenzo Parlavecchio
- On. Camillo Ripamonti
- On. Mario Roffi
- Prof. Arch. Giovanni Romano
- Prof.ssa Egle Renata Trincanato



*Finito di stampare nel mese di Febbraio 2006
Tipografia Roncalli - Bergamo*

